



Comune di Perugia

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
U.O. GESTIONE ENTRATE**

**REGOLAMENTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA)**

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 44 DEL 06.03.2006  
MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 46 DEL 19.03.2007  
APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 74 DEL 19.04.2010

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO E' CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO  
DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE .

IL TESTO CONFORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO E' PUBBLICATO NEL SITO INTERNET DEL  
COMUNE DI PERUGIA

## **REGOLAMENTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA)**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

[1] Nel Comune di Perugia è istituita ed applicata, a partire dal 1° gennaio 2006, la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modifiche e del D.P.R. 27.4.1999, n. 158. L'applicazione e la riscossione della tariffa è disciplinata dal presente regolamento.

[2] La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 5.2.1997, n. 22 oltre che dal regolamento comunale previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto decreto legislativo.

[3] La tariffa da applicare alle utenze per ciascun anno solare è definita, sia per la quota fissa che per la quota variabile, con deliberazione della Giunta Comunale, previo esame del Consiglio Comunale e definizione dei relativi parametri, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo e della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158.

[4] In caso di mancata deliberazione entro il termine stabilito, si intende prorogata la tariffa vigente.

[5] Nelle more della determinazione annuale della tariffa a seguito di proroga del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applica provvisoriamente la tariffa vigente, salvo conguaglio.

[6] La tariffa può essere modificata anche nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali variazioni nei costi relativi al servizio svolto; la variazione della tariffa non ha comunque effetto retroattivo. L'eventuale variazione è definita con deliberazione della Giunta comunale previo esame del Consiglio e definizione dei relativi nuovi parametri

[7] La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio.

### **Art. 2 – Presupposti della tariffa**

1] La tariffa è dovuta per l'occupazione o conduzione ad uso domestico o non domestico – da chiunque effettuata - di locali od aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

[2] A tal fine l'esistenza di arredamento o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione gas, acqua, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile finchè queste condizioni permangono, salvo prova contraria. Anche in mancanza dei presupposti di cui al periodo precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica decorre, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza anagrafica non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione al pagamento della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, occorrendo a tal fine la presentazione della specifica denuncia come stabilito dal successivo art. 15.

### **Art. 3 – Soggetti obbligati al pagamento**

[1] La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali, aree scoperte a qualsiasi uso adibite, e le relative aree accessorie e pertinenziali, a qualunque titolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo abitativo o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido anche se non conviventi.

[2] Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

[3] Per le parti in comune di condomini o di multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

[4] Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.

[5] Per i locali destinati ad attività ricettiva di tipo extralberghiera la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività. A tali utenze si applica la categoria tariffaria prevista per le attività di tipo alberghiero con o senza ristorante.

[6] L'attività di bed & breakfast è assimilata all'utenza domestica. I componenti del nucleo familiare sono calcolati con riferimento ai dati anagrafici ed alla potenzialità ricettiva, nel limite massimo di 6 componenti e per il periodo massimo di dieci mesi. Per i restanti 2 mesi si tiene conto del solo nucleo familiare residente. I dati relativi alla potenzialità ricettiva sono dedotti dalla denuncia di inizio di attività.

[7] Per i locali ad uso abitativo ceduti in uso o locati per periodi pari o inferiori all'anno, rimane obbligato al pagamento della tariffa il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-locazione per periodi inferiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare del contratto di locazione pluriennale.

[8] Nel caso di occupazione o conduzione di locali o aree da parte di associazioni non riconosciute, comitati ed altre organizzazioni prive di personalità giuridica, il legale rappresentante è obbligato in solido al pagamento della tariffa

### **Art. 4 – Articolazione delle tariffe**

[1] La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione delle tariffe da applicare alle singole tipologie di utenza ed è determinata secondo i criteri indicati nel presente regolamento, nel provvedimento consiliare di approvazione del piano finanziario e le disposizioni del regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato approvato con il D.P.R. 27.4.1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.

[2] La tariffa è commisurata ai 365 (trecentosessantacinque) giorni dell'anno, è articolata per fasce di utenza e territoriali ed è applicata per anno solare.

[3] La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio ed esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari, ai sensi dell'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 5.2.1997, n. 22.

[4] **Abrogato.**

[5] La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente effettivamente esercitata. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento, viene effettuata con riferimento al codice ATECOFIN (già ISTAT) dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività rilasciata dal Comune.

[6] Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, limitatamente alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva. Qualora non sia possibile distinguere la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, si applica all'intera superficie la tariffa delle utenze non domestiche.

**[7] Abrogato.**

[8] Ai fini dell'applicazione della tariffa alle utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali della popolazione residente; dal numero complessivo sono esclusi i componenti che risultano permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, detenuti in istituti di pena o domiciliati in altri comuni o all'estero per motivi di studio o di lavoro, indicando il domicilio di questi ultimi. L'esclusione è riconosciuta a richiesta dell'interessato, sulla base di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

[9] la riduzione del nucleo abitativo, di cui al precedente comma 8, è riconosciuta dal giorno della richiesta effettuata al gestore del servizio dal titolare dell'utenza e, in tal caso, il titolare medesimo deve, in autocertificazione, dichiarare dove il componente dedotto dal nucleo abitativo abbia stabilito il proprio domicilio. Nel caso in cui tale riduzione sia riferita al titolare dell'utenza nonché unico occupante verrà decurtata la quota variabile per intero.

[10] il collaboratore domestico che non presti più servizio presso l'abitazione pur rimanendone residente, può essere decurtato dal calcolo della Tariffa se per lo stesso sia stata richiesta cancellazione anagrafica all'ufficio di anagrafe Comunale. La variazione decorre dalla data della richiesta ove l'accertamento della Polizia Municipale ne accerti la veridicità.

[11] Nel caso di domicilio o residenza nel Comune di Perugia con costituzione di nuovo nucleo abitativo, il componente medesimo deve presentare nuova denuncia; diversamente ove abbia stabilito il proprio domicilio o la propria residenza presso un nucleo abitativo già esistente la denuncia di integrazione deve essere presentata dal titolare dell'utenza.

[11-bis] Per le denunce di cui ai commi 9,10,11 si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 15, per quanto compatibili.

[12] La tabella A12 allegata in appendice al presente regolamento individua i coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  da utilizzare per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa da applicare all'utenza domestica.

### **Art. 5 – Superfici soggette a tariffa.**

[1] Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo articolo 7.

[2] Relativamente ai locali delle utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate per intero le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc..); le superfici relative a fondi, cantine e soffitte sono computate in ragione del 50% soltanto per la parte che supera l'altezza di metri 1,50.

[3] Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. Le aree scoperte utilizzate sono soggette alla tariffa se costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature.

[4] Nella determinazione della tariffa dovuta non si tiene conto delle superfici dei locali non utilizzati ma predisposti per usi non abitativi qualora, pur in presenza di arredi e/o attrezzature, per i medesimi locali non risulti attivo nessuno dei pubblici servizi di erogazione quali gas, acqua ed energia elettrica.

[5] Nella determinazione della tariffa dovuta non si tiene conto delle superfici dei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; per avere diritto all'esenzione gli utenti devono dimostrare al gestore (del servizio – *soppresso*) che nelle superfici interessate si formano esclusivamente rifiuti speciali o pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata dal soggetto che smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso. (es. forni di verniciatura;ecc...)

(6) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, speciali non assimilati a quelli urbani, e/o di rifiuti speciali o pericolosi, la superficie complessiva dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfettariamente delle percentuali sotto riportate:

N.	Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
1	Lavorazione del ferro	50 %
2	Lavorazione del legno, restauratori,	50 %
3	Lavorazione di materiali lapidei	40 %
4	Stamperie - Tipografie, incisioni tipografiche, serigrafie,	40 %
5	Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali	60 %
6	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	50 %
7	Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	50 %
8	Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettronici	50 %
9	Riparazione autoveicoli, carrozzerie, elettrauto, gommisti	50 %
10	Centri e/o ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici, radiologici, veterinari, laboratori di analisi	50 %
11	Lavanderie, tintorie	50 %
12	Macellerie, pescherie	20 %
13	Altre industrie manifatturiere	40 %
14	Servizi di parrucchieria, estetista, solarium,	20 %

(7) Per le attività non considerate nell'elenco di cui sopra, sempre che vi sia produzione di rifiuti speciali come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.

#### **Art. 6 – Classificazione delle utenze non domestiche.**

[1] I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati in relazione all'attività principale in essi svolta, ad eccezione degli uffici, ai quali viene applicata la tariffa relativa alla categoria 11, e dei depositi, magazzini e simili ai quali viene la tariffa relativa alla categoria 3.

[2] I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

[3] La tabella A13 allegata in appendice al presente regolamento individua i coefficienti Kc e Kd da utilizzare per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa da applicare all'utenza non domestica.

#### **Art. 7 – Locali ed aree non soggetti alla tariffa. Esclusione totale.**

[1] Non sono soggetti alla tariffa:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;

- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per i portieri;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti, purché non inseriti nel N.C.E.U;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva, essendo soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dall'attività sportiva, come ad esempio locali ed aree adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- le unità immobiliari inagibili o inabitabili, purché tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo e relative pertinenze; all'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistiche, comprese le serre a terra; sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle citate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

[2] Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

#### **Art. 8 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree.**

[1] La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle superfici di eventuali locali che vi insistono.

[2] La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.

[3] La superficie coperta dei vani utilizzati come soffitte o mansarde è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore nel punto più alto a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme la superficie si computa solo per la parte con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

#### **Art. 9 – Servizio attivo.**

[1] La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Tali zone sono individuate nelle cartografie allegate al progetto di gestione dei rifiuti nel territorio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23/4/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

[2] Per le utenze che si trovano fuori dalle zone in cui il servizio è attivato ed effettivamente svolto, le quote fissa e variabile della tariffa sono ridotte del 70%. La riduzione della tariffa compete sino a che persistono le condizioni dichiarate o riscontrate.

[3] Qualora il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non venga svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività secondo le prescrizioni contenute nel regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti, l'utente ha diritto, fino alla regolarizzazione del servizio, ad una riduzione del 60% sia

della parte fissa che della parte variabile della tariffa dovuta, con decorrenza dalla data di comunicazione, al soggetto gestore ed al Comune mediante i mezzi di cui all'art. 15,3, della carenza permanente riscontrata.

[4] L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa purchè non ecceda i 5 giorni lavorativi.

#### **Art. 10 – Utenze non stabilmente attive e utenze domestiche non residenti.**

[1] Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 27.4.1999, n. 158, sono considerate "utenze non stabilmente attive" quelle, domestiche o non domestiche come definite ai commi 2 e 3, per le quali l'occupazione o la conduzione dei locali o delle aree sulle quali si applica la tariffa è discontinuo o stagionale o comunque non si protrae per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare.

[2] Sono considerate utenze domestiche non stabilmente attive quelle relative esclusivamente ad abitazioni a disposizione di non residenti nel Comune di Perugia o da residenti all'estero per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo non superiore a sei mesi, e quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nel Comune di Perugia oltre all'abitazione di residenza anagrafica. Per tali utenze la quota fissa e la quota variabile della tariffa si applicano per l'intero anno con la riduzione ad un terzo. Tale riduzione non è applicabile se riferita a sole pertinenze.

[3] Sono utenze non domestiche non stabilmente attive quelle utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o comunque per un periodo anche non continuativo inferiore a sei mesi nel corso dell'anno solare. Rientrano in questa fattispecie le utenze che occupano in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa. Per tali utenze la quota fissa e la quota variabile della tariffa si applicano per l'intero anno con la riduzione di un terzo.

[4] Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto destinatario del servizio al soggetto gestore con i mezzi di cui all'art. 15,3 corredata da:

- la sottoscrizione dell'impegno a non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza domestica; i non residenti dovranno altresì dichiarare il numero dei componenti il proprio nucleo familiare di convivenza;
- la presentazione di specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.

[5] Qualora dalle risultanze di verifiche e controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'abitazione, verrà applicata la tariffa corrispondente alla situazione accertata.

[6] I titolari di utenze domestiche, non stabilmente attive, residenti fuori del Comune di Perugia, devono integrare la denuncia già presentata ai fini della tariffa di igiene ambientale.

[7] A tali utenze nonché a quelle a disposizione di soggetto altrove residente nel Comune di Perugia, il calcolo della tariffa si basa sul nucleo familiare anagrafico del proprietario e, comunque, nel limite massimo di 3 unità.

#### **Art. 11 – Manifestazioni ed attività temporanee**

[1] Chiunque occupi temporaneamente locali od aree pubbliche o private di uso pubblico (utente) è tenuto al pagamento della tariffa di igiene ambientale.

[2] L'occupazione di cui al comma 1 può avvenire in occasione di:

- fiere e mercati
- sagre e feste di partiti e movimenti politici
- manifestazioni espositive gestite da privati e pubblici spettacoli.

[3] Per quanto riguarda fiere e mercati, la tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 20%. In ogni caso l'importo minimo da versare da parte di ogni utente deve essere almeno pari a € 10,00 giornalieri. E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale al soggetto gestore.

[4] In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

[5] L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ne trasmette comunicazione al soggetto gestore del servizio ai fini dell'applicazione della tariffa.

[6] In occasione di fiere e mercati comunali, per i quali gli uffici rilascino autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare, si applica la tariffa riferita alla categoria che prevede l'importo più elevato. Qualora l'operatore, pur essendo titolare di autorizzazione riferita ad entrambi i settori citati, eserciti attività riferita ad uno solo dei due, ovvero decida di variare il settore di attività precedentemente esercitata, dovrà darne idonea e preventiva comunicazione al soggetto gestore, che provvederà all'applicazione della relativa tariffa.

[7] Coloro che occupano in via continuativa i posteggi dei mercati in virtù di un provvedimento di autorizzazione superiore a sei mesi sono tenuti al pagamento della tariffa per l'intero anno. Sono tenuti, invece, al pagamento della tariffa giornaliera, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, coloro che occupano i posteggi che di volta in volta siano liberi, perché non occupati dal titolare o perché liberi in quanto non assegnati, e coloro che risultano titolari di un'autorizzazione valida per un periodo inferiore a sei mesi.

[8] Nel caso di sagre e feste di partiti e movimenti politici, nonché di manifestazioni espositive gestite da privati e di pubblici spettacoli, l'importo della tariffa è determinato in maniera forfettaria giornaliera, in ragione dei servizi prestati dal gestore, ed è stabilito annualmente con le modalità di approvazione della tariffa di igiene ambientale.

[9] In alternativa a quanto previsto dal comma 8, il soggetto organizzatore dell'evento può provvedere a proprie spese alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, anche mediante apposite convenzioni con soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, assumendosi la piena responsabilità in ordine al ripristino dello stato dei luoghi esistente prima dell'evento.

#### **Art. 12 – Sconti per collaborazione attiva. Riduzione della tariffa.**

[1] Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

[2] Sono stabilite riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata, come previsto dall'art. 49 comma 10 del D. Lgs. n. 22/1997 e dall'art. 7 comma 1 D.P.R. n. 158/99, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

[3] Le forme di riduzione vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.

[4] Per le utenze non domestiche vengono annualmente concesse a congruo e previa verifica di idonea documentazione, le seguenti agevolazioni, da applicarsi sulla tariffa:

- a. A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che, per composizione merceologica, sono oggetto di possibile recupero e per i quali l'Ente abbia attivato nuove forme di recupero, tali da sottrarli al conferimento presso gli impianti di smaltimento ordinariamente utilizzati, è accordata una riduzione della tariffa pari al 30% della quota variabile, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia stimabile l'incidenza di questa ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva.

- b. A favore del produttore di rifiuti che dimostri, con idonea documentazione, per l'anno di riferimento, di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, è accordata una riduzione della quota variabile della tariffa, in misura proporzionale ai quantitativi così recuperati, purché sia superata la soglia del 30% della produzione valutata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd).

[5] In caso di contestuale spettanza, a favore del medesimo soggetto, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa non può superare il 100% della parte variabile della tariffa stessa.

Formula per la riduzione parte variabile:  $\frac{P \text{ (peso)}}{Kd \times Mq}$

P= quantitativi di rifiuti prodotti entro il 31 dicembre

Kd= produzione in kg/mq per attribuzione parte variabile tariffa

Mq= superficie da attribuire per la tariffa

- a) Per avere la riduzione del 30% (chi ha fatto la differenziata) dovrà risultare dalla formula una produzione ponderale del 40%.
- b) Chi ha smaltito i rifiuti con un altro gestore potrà avere una riduzione dal 30% al 100% come risulterà dalla formula.

### **Art. 13 – Agevolazione alle utenze domestiche.**

[1] In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 22/97 e dall'art. 4, comma 2, del DPR 158/99, il Comune assicura l'agevolazione per le utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa e/o alla parte variabile della tariffa in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche, nei modi e nelle quantità indicati nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

### **Art. 14 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio socio-economico.**

[1] Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, un contributo per il pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere, nei limiti di un apposito fondo stanziato nel bilancio comunale.

[2] Il contributo è assegnato con riferimento all'indicatore ISEE, nei seguenti limiti:

- esenzione dal pagamento della TIA per i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 6.000;
- contributo pari al 50% della TIA per i nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra 6.001 e non superiore a 7.500;
- contributo pari al 30% della TIA per i nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra 7.501 e non superiore a 9.000.

[2-bis] Per le famiglie con un numero di figli superiore a 3, il numero dei componenti da considerare ai fini dell'applicazione della tariffa è fissato al massimo di cinque componenti laddove l'indicatore ISEE sia inferiore a 15.000 euro.

[3] Per ottenere i benefici previsti dai commi precedenti i soggetti interessati devono presentare al Comune specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno per il quale la tariffa è dovuta. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- attestazione ISEE,
- dichiarazione sostitutiva unica,
- ricevuta di avvenuto pagamento per l'anno precedente (per i soggetti non esentati).

[5] Il soggetto interessato deve denunciare al Comune il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento agevolativo; l'intervento decade con effetto dalla data definita nella comunicazione o da quella eventualmente accertata d'ufficio in caso di denuncia omessa o infedele.

[6] Ove le richieste di contributo eccedano la disponibilità del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, l'ammontare del contributo sarà ridotto proporzionalmente.

#### **Art. 15 – Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione.**

[1] la denuncia ai fini dell'applicazione della tariffa deve essere presentata al gestore del servizio dal soggetto titolare dell'obbligazione entro 90 giorni dall'inizio dell'obbligo del pagamento decorrente dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente articolo 2.

[2]Le denunce di inizio occupazione o conduzione ai fini dell'applicazione della tariffa nonché quelle di cessazione delle utenze sono redatte preferibilmente utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici e sul sito internet del gestore e comunque devono contenere tutte le informazioni in essa specificate.

[3] Eventuali variazioni sono presentate con procedura identica alla denuncia originaria i cui effetti vigono in assenza di nuova comunicazione- Le denunce possono essere presentate tramite il servizio postale, posta elettronica o fax.

[4] la denuncia di cessazione dell'utenza deve essere effettuata al gestore del servizio dal titolare dell'utenza medesima entro 90 giorni da quello di fine obbligo al pagamento per effetto del venir meno della occupazione o conduzione.

[5] **Abrogato.**

[6] **Abrogato.**

[7]In caso di presentazione oltre i 90 giorni la denuncia di cessazione dell'utenza ha effetto dal giorno della presentazione medesima salvo denuncia del subentrante per il medesimo periodo. La denuncia del subentrante deve essere già attiva o presentata contestualmente a quella di cessazione.

[8]Nel caso in cui sia dimostrata la non occupazione tramite attestato di residenza residenza altrove e atto di vendita o fine locazione dello stesso, la cessazione decorre dalla data effettiva di non occupazione denunciata ed eventualmente accertata.

[9] la denuncia di variazione dell'utenza deve esser presentata al gestore del servizio dal soggetto titolare dell'utenza medesima entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento che influenza l'entità dell'importo da pagare. La denuncia di variazione riguarda:

a) utenze ad uso domestico

\* variazione delle superfici assoggettabili a tariffa

\* variazione del numero dei componenti il nucleo abitativo

b) utenze ad uso non domestico

\* variazione delle superfici assoggettabili a tariffa

\* variazione della categoria tariffaria

[10]La denuncia di variazione deve essere redatta preferibilmente utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento e comunque deve contenere tutte le informazioni in essa specificate.

[11] In caso di presentazione tramite il servizio postale, posta elettronica o fax, alla denuncia dovrà essere allegata fotocopia leggibile di documento d'identità del sottoscrittore, pena la non accettazione, e varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza o dell'invio tramite posta elettronica o fax.

[12] In caso di denuncia oltre i 90 giorni, la variazione dell'utenza ha effetto dal giorno della presentazione medesima.

#### **Art. 16 – Riscossione.**

[1] Il gestore del servizio provvede, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997, alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa.

[2] L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in massimo quattro rate; eventuali conguagli relativi ad anni precedenti ed all'anno in corso potranno essere richiesti in pagamento anche in unica soluzione.

[3] Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

[4] La tariffa giornaliera di cui al precedente art. 11 può essere riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento, da parte del soggetto gestore, delle comunicazioni relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Per gli spettacoli viaggianti e per le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) il pagamento della tariffa deve essere effettuato in via anticipata rispetto all'inizio dell'occupazione.

#### **Art. 17 – Pagamenti.**

[1] Il pagamento va effettuato entro i termini di scadenza indicati nella bolletta.

[2] Le bollette sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.

[3] Trascorsi novanta giorni dalla scadenza, nel caso in cui il pagamento non sia ancora stato effettuato o sia stato effettuato parzialmente, si provvederà all'emissione di avvisi di accertamento secondo quanto stabilito dal successivo art. 18, con applicazione degli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale, maggiorato di tre punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo.

[4] Il pagamento delle bollette in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito nei casi dichiarati di temporanea difficoltà economica e previa istanza in bollo da presentare al gestore; in questa fattispecie, valutate le difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, è possibile dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di 24 rate mensili secondo quanto stabilito dall'art. 12 del vigente regolamento per le entrate tributarie del Comune di Perugia.

#### **Art. 18 – Controllo e recupero della tariffa.**

[1] Il gestore del servizio svolge tutte le attività necessarie:

- a) alla individuazione di tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa sussistendo nei loro confronti i presupposti di cui al precedente articolo 2;

b) al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

Con riferimento a quanto sopra ed al fine di realizzare i migliori risultati relativamente alla ottimizzazione della base di applicazione della tariffa, il gestore del servizio:

- acquisisce dai soggetti nei confronti dei quali sussistono i presupposti dell'obbligazione di cui al precedente articolo 2 e dal titolare dell'utenza atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte invitando altresì i medesimi soggetti a rispondere a questionari relativi a notizie e dati specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- richiede al Comune e ad altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, anche economici, dati e notizie riferibili ai soggetti nei confronti dei quali sussistono i presupposti dell'obbligazione di cui al precedente articolo 2 ed ai titolari delle utenze
- accede alle banche dati in possesso del Comune, nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- richiede la fornitura di banche dati utili alla migliore attività accertativa, in possesso di amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;
- accede agli immobili soggetti a tariffa per rilevarne la superficie e la destinazione limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari nei modi di cui sopra. Il gestore del servizio deve informare dell'accesso l'utente previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica.

Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

[2] Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal gestore ed esibire apposito documento di riconoscimento.

[3] Il gestore prenderà a riferimento le dichiarazioni sostitutive, che l'utente può rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Lo stesso gestore è tenuto ad seguire idonei controlli, anche a campione, sul contenuto delle stesse.

[4] Il gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

[5] individuati i soggetti obbligati al pagamento della tariffa, il gestore del servizio invita, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tutti coloro che risultano non avere presentato la denuncia ad adempiere alla presentazione della denuncia stessa entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Ugualmente, con lo stesso mezzo, il gestore invita alla regolarizzazione tutti coloro che hanno presentato denunce infedeli o incomplete od omessa denuncia di variazione che influenza l'entità dell'importo da pagare.

[6] Il gestore in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo di aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.

[7] In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, omesso, parziale o ritardato versamento della tariffa, nei confronti degli interessati viene emesso avviso di accertamento o cartella di pagamento nelle forme, modalità e termini di cui all'art. 1, comma 161 e seguenti della Legge 27.12.2006, n. 296.

[8] Per le omissioni, infedeltà, incompletezza della dichiarazione, vengono irrogate le sanzioni di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla base della potestà sanzionatoria di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 689/1981, secondo il seguente schema:

FATTISPECIE	MINIMO	MASSIMO
tardiva presentazione della comunicazione	€ 25,00	€ 150,00
infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
omessa dichiarazione	€ 100,00	€ 500,00
mancata restituzione di dati richiesti	€ 40,00	€ 250,00

[9] Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento degli importi dovuti viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.

#### **Art. 19 – Tasse, imposte ed addizionali.**

[1] Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.

[2] Abrogato.

[3] Eventuali altre tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

#### **Art. 20 – Prescrizione.**

[1] I pagamenti relativi al servizio devono essere richiesti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.

[2] Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 164 della Legge n. 296/2006.

#### **Art. 21 – Istanze di riesame.**

[1] L'intestatario dell'utenza, che a seguito del ricevimento della bolletta non ritenga conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, può inoltrare istanza al gestore del servizio esponendo le proprie osservazioni.

[2] Il gestore controdeduce alla istanza entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie. In caso di inerzia del gestore l'istanza si intende accettata.

[3] Entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o della cartella di pagamento emessi ai sensi del precedente articolo 18, l'interessato può altresì presentare motivata richiesta di riesame anche nel merito dell'atto. L'istanza di riesame non sospende i termini per presentare l'eventuale ricorso.

#### **Art. 22 – Trattamento dei dati personali**

[1] I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati dal gestore, che ne è responsabile, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003. Ai soggetti diversi dal gestore, individuati dal medesimo, anche a supporto dell'espletamento delle attività riguardanti l'applicazione e la gestione della

tariffa, i dati personali sono comunicati per il corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003.

[2] In tali casi il soggetto terzo è individuato dal gestore quale responsabile del trattamento dei dati relativi all'assolvimento delle proprie funzioni.

### **Art. 23 – Piano finanziario**

[1] Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49 comma 8 del decreto legislativo n. 22/1997, il gestore predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune per l'approvazione.

[2] Il piano finanziario comprende:

- a. Il programma degli interventi necessari;
- b. Il piano finanziario degli investimenti;
- c. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. Le risorse finanziarie necessarie.

[3] Sulla base del piano finanziario approvato il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 e del presente regolamento.

[4] Il gestore si impegna, a decorrere dall'anno finanziario 2006, a provvedere annualmente ad elaborare il piano finanziario necessario ai fini della determinazione delle tariffe ed al loro aggiornamento annuale.

[5] Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a. Il modello gestionale organizzativo,
- b. I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa,
- c. La ricognizione degli impianti esistenti,
- d. L'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano precedente e le relative motivazioni.

### **Art. 24 – Norme transitorie e finali.**

[1] Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006; dalla medesima data sono soppresse tutte le disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.

[2] Dal 1° gennaio 2006 è soppressa l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507. Tuttavia l'accertamento e la riscossione della tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2005, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dalla competente struttura organizzativa del Comune.

[3] Il vigente regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al tributo di competenza fino al 31 dicembre 2005.

[4] A far data dal 1° gennaio 2006 in via transitoria il gestore assumerà come validi i dati risultanti dagli archivi informatici comunali relativi alla gestione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.

[5] Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 5.2.1997 n. 22, nel D.P.R. 27.4.1999, n. 158 e alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.